

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3234**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro della difesa**

(MARTINO)

**di concerto col Ministro per la funzione pubblica**

(MAZZELLA)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2004**

---

Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue  
estere dell'Esercito

---

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione .....	»	8
Relazione tecnica .....	»	9
Disegno di legge .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'attuale momento storico, caratterizzato dall'esigenza di una sempre maggiore collaborazione internazionale nelle aree di crisi, l'Italia occupa, come è noto, una posizione di primo piano per quanto attiene al suo impegno nelle molteplici missioni di pace che ormai da anni si susseguono.

In tale quadro, particolare interesse riveste, per le Forze armate, la preparazione linguistica del personale militare impiegato all'estero, sia in compiti specifici, a volte di grande delicatezza e responsabilità, sia, comunque, per stabilire, con le popolazioni locali, un rapporto di fiducia e collaborazione, finalizzato al raggiungimento dei singoli obiettivi delle missioni.

Questa attività di formazione linguistica è assicurata in modo preminente dalla Scuola di lingue estere dell'Esercito, con sede in Perugia, la quale svolge annualmente un notevole numero di corsi, di varia natura e durata, anche in esecuzione di direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali (si pensi all'accordo di standardizzazione «STANAG 6001» in vigore nei Paesi del trattato del Nord Atlantico), che impegnano docenti civili in maniera praticamente continuativa, anche nei giorni festivi.

Occorre evidenziare in proposito che tale personale, in base all'attuale normativa, è legato all'Amministrazione della difesa da contratti di carattere temporaneo (di durata annuale), che vengono, di regola, rinnovati. Gli insegnanti in parola, tutti selezionati, sulla base dei requisiti accademici e culturali previsti, tra persone «di madre lingua», hanno, negli anni, acquisito grande esperienza e conoscenze approfondite in tema di terminologia e procedure militari, dive-

nendo una preziosa risorsa di difficile reperimento e formazione (si pensi ai docenti di lingue rare).

Tale situazione di precariato risulta in contrasto con le crescenti esigenze di qualificazione linguistica del personale militare in quanto le Forze armate, di fatto, ogni anno rischiano di perdere l'apporto di insegnanti di elevatissima professionalità, attratti da impieghi più stabili e remunerativi. D'altra parte, la propria posizione di instabilità è avvertita dai docenti stessi come causa di profonda frustrazione (basti considerare che essi sono equiparati al personale supplente annuale della scuola media superiore e sono considerati sempre «di prima nomina», anche nei casi in cui vi siano state maturate anzianità di servizio più che decennali).

E', quindi, di rilevante interesse per l'Amministrazione militare rendere stabile il rapporto di lavoro degli insegnanti in questione, con la conseguenza di poter fare sicuro affidamento su personale di alta professionalità, adeguatamente motivato.

È stato, pertanto, predisposto l'accluso disegno di legge, volto a prevedere l'istituzione, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, del profilo di «docente delle scuole di lingue estere dell'Esercito», la cui dotazione organica è fissata in 33 unità, per il reclutamento del personale di cui trattasi.

È stato peraltro previsto che, in fase di prima applicazione della legge, la procedura di reclutamento si concretizzi in un concorso per titoli ed esami, riservato a coloro che, alla data del 22 dicembre 2004, data di scadenza dei contratti in corso, abbiano già svolto l'attività di insegnamento per un periodo complessivo di almeno quattrocento

settimane nel decennio precedente alla data in parola.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa, prevede che, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, venga individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all'area C, posizione economica C1. Il comma 2 fissa in 33 unità la dotazione organica dei docenti in questione, anche non cittadini italiani. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la determinazione dei criteri e delle modalità di reclutamento del personale stesso. Il comma 4 prevede, in fase di prima applicazione della legge, nei limiti del 40 per cento della suddetta dotazione organica, pari a 13 unità, una procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento dei docenti che, alla data del 22 dicembre 2004, abbiano già prestato servizio presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito per un periodo complessivo di almeno quattrocento settimane nel decennio precedente alla data in questione.

L'articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

*a) Necessità dell'intervento normativo.*

L'iniziativa si rende necessaria per consentire, anzitutto, la costituzione, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, di un apposito profilo professionale per i docenti della Scuola di lingue estere dell'Esercito, del quale viene determinata in 33 unità la dotazione organica. Lo strumento legislativo si rende necessario, altresì, per fornire copertura finanziaria all'assunzione, al di fuori delle procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di una aliquota di insegnanti, anche di nazionalità non italiana, che ha svolto per lungo tempo la propria attività presso il predetto centro di formazione, e che costituisce per l'Amministrazione della difesa personale pregiato, in quanto in possesso di professionalità di difficile reperimento sul mercato del lavoro ed affidabile sotto il profilo della riservatezza. Si tratta, infatti, di personale esperto anche nell'insegnamento di lingue poco diffuse, ma di estrema importanza in relazione allo scacchiere strategico in cui le Forze armate sono destinate sempre più ad operare.

*b) Analisi del quadro normativo.*

Il vigente quadro normativo è costituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto dei ministeri e relativi contratti integrativi di amministrazione.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento legislativo incide sul vigente quadro normativo attraverso la previsione di un nuovo profilo professionale, del quale viene determinata la dotazione organica.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il disegno di legge non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Il disegno di legge non incide sulle competenze legislative attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla citata legge Costituzionale n. 3 del 2001.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del disegno di legge non sono in contrasto con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazioni.*

Le norme del disegno di legge si inseriscono nell'ambito di atti normativi primari già adottati in precedenza in materia di assunzioni, mentre, per quanto concerne l'istituzione del nuovo profilo professionale, resta salva la disciplina di natura contrattuale.

## 2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo di cui trattasi non fa ricorso alla tecnica della «novella» legislativa.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del disegno di legge non discendono effetti abrogativi impliciti.

### 3. ULTERIORI ELEMENTI

- a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Nella materia non risultano attualmente pendenti giudizi presso il giudice ordinario o costituzionale. Risulta, invece, una sentenza del giudice del lavoro (sent. n. 106/99, in data 2 febbraio 1999, del pretore di Caserta in funzione di giudice del lavoro) che ha stabilito la natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di contratti analoghi (relativi ad insegnamenti di materie diverse) stipulati presso la Scuola sottufficiali A.M. di Caserta.

- b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia analoga (insegnamento, a livello di istruzione secondaria di secondo grado, di materie non militari) sono stati presentati il disegno di legge del senatore Semeraro, concernente: «Disposizioni per l'inquadramento degli insegnanti delle scuole della Marina militare nei ruoli civili del Ministero della difesa» (atto Senato n. 2902) e la proposta di legge del deputato Tarantino, concernente «Immissione nei ruoli organici del personale civile dipendente dal Ministero della difesa con incarico di insegnamento presso le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», (atto Camera n. 2396); di entrambi non è stato ancora avviato l'esame parlamentare.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*a) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

Il disegno di legge interessa tutti i potenziali aspiranti a ricoprire i posti della dotazione organica del profilo istituito. In fase di prima applicazione, riguarda, in particolare, poche unità di docenti.

*b) Obiettivi e risultati attesi.*

Il disegno di legge è inteso ad assicurare alle Forze armate la disponibilità di personale di specifica professionalità, stabilizzando, in prima applicazione, il rapporto di lavoro dei docenti della Scuola di lingue estere dell'Esercito, altamente qualificati.

*c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.*

In relazione alla semplicità del disegno di legge non è stato necessario ricorrere a particolari metodologie per l'analisi dell'impatto.

*d) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.*

Il disegno di legge non presenta problemi di copertura amministrativa, in quanto già esiste l'organizzazione amministrativa preordinata allo svolgimento delle attività considerate e non è necessario un ampliamento dell'organizzazione stessa.

*e) Impatto sui destinatari.*

Il provvedimento comporterà concreti vantaggi per i destinatari in quanto, in generale, amplierà la possibilità d'impiego per i possessori della particolare professionalità e, in prima applicazione della legge, determinerà la stabilizzazione dei docenti attualmente legati all'amministrazione da rapporto di lavoro precario.



## RELAZIONE TECNICA

Gli oneri del presente disegno di legge sono legati esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale da assumere in sede di prima applicazione della legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tra i soggetti che hanno svolto attività didattica presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito di Perugia.

Il disegno di legge, infatti, comporta oneri aggiuntivi solamente per le assunzioni da operare a mente del citato articolo 1, comma 4, considerato che le dotazioni organiche del personale civile del Ministero delle difese rimangono invariate, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

In sostanza, una volta esaurito lo speciale concorso di cui al citato articolo 1, comma 4, per l'eventuale ripianamento dell'intera pianta organica del nuovo profilo in questione si procederà secondo le previste procedure di autorizzazione e nell'ambito dei fondi di bilancio, messi a disposizione dalla legge finanziaria, per l'assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni.

Nella stima degli oneri è stato considerato che:

- il personale da assumere non può superare la quota del 40 per cento della dotazione organica del menzionato profilo, pari a 33 unità, motivo per cui i soggetti da considerare ai fini del computo degli oneri sono massimo 13;

- detto personale risulta destinatario del trattamento economico spettante ai dipendenti civili del Ministero della difesa inquadrati nell'area C, posizione economica C1, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto ministeri, sottoscritto il 12 giugno 2003;

- il costo per il primo anno di applicazione della legge è limitato al periodo 23 dicembre-31 dicembre 2004 (nove giorni), poichè i docenti da assumere prestano attualmente la propria attività professionale presso la Scuola in base a rapporti contrattuali con la Difesa i cui effetti scadono il 22 dicembre 2004.

L'onere, come dimostrato nel sottostante prospetto, è valutato in € 10.405,61 per l'anno 2004, ed in € 416.244,77, a regime, dal 2005.

**Oneri per tredici dipendenti appartenenti all'area C,  
posizione economica C1**

Stipendio tabellare comprensivo I.I.S. (1)	Indennità di amm.ne	Trattamento economico accessorio (2)	Costo per un insegnante, al netto degli oneri a carico dello Stato	Oneri a carico dello Stato (3)	Costo complessivo annuo per un insegnante	Costo complessivo annuo per tredici unità	Costo complessivo per nove giorni, riferito a tredici unità (4)
€ 19.343,04	2.408,88	€ 1.444,61	€ 23.196,53	€ 8.820,76	€ 32.017,29	€ 416.244,77	€ 10.405,61

(1) Voce comprensiva della quota relativa alla tredicesima mensilità.

(2) È stato considerato un onere medio annuale (F.U.A. Fondo unico di amministrazione).

(3) Gli oneri a carico dell'amministrazione sono computati nelle percentuali del 38,38 per cento, per lo stipendio e per l'indennità di amministrazione, e del 32,70 per cento per il trattamento economico accessorio.

(4) La quantificazione degli oneri per i nove giorni del 2004 è stata operata partendo dall'onere mensile, dal quale è stato desunto il costo giornaliero che è stato poi moltiplicato per nove giorni e per i tredici destinatari (€ 2668,10:30 x 9 x 13).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all'area funzionale C, posizione economica C1.

2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 è determinata in 33 unità.

3. I criteri e le modalità per il reclutamento del personale del profilo professionale di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.117.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si provvede al reclutamento del personale di cui al comma 2, nei limiti del 40 per cento del contingente ivi previsto, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Mini-

stro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il concorso è riservato a coloro che, alla data del 22 dicembre 2004, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.

#### Art. 2.

1. Per la copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 10.406 per l'anno 2004 e di euro 416.245 a decorrere dall'anno 2005, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.